

Ingiustificata interferenza del magistrato nell'attività giudiziaria di altro magistrato - Rilevanza disciplinare - Condizioni - Fattispecie.

Per integrare la fattispecie di ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 109 del 2006, è sufficiente il solo fatto dell'"interferenza", mentre non rileva l'effettivo realizzarsi dell'evento oggetto della indebita richiesta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la statuizione della Sezione disciplinare del CSM, che ha condannato alla perdita di anzianità di quattro mesi un magistrato che aveva richiesto ad un collega del medesimo ufficio, con funzioni di giudice dell'esecuzione, di affidare l'incarico di delegato alle vendite nelle procedure di espropriazione immobiliare ad un avvocato, che era in rapporti di amicizia col magistrato, nonché collega di studio di persona legata all'incolpato da una relazione sentimentale, non assumendo rilievo il fatto che gli incarichi conferiti potessero non essere conseguenza della "segnalazione").

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 24307 del 09/08/2023 (Rv. 668739 - 01)